Schema di ordinanza su risparmio idrico e limitazioni per l’uso dell’acqua potabile di cui al punto 3 del DPGR n. 917 del 24 giugno 2022

**COMUNE DI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ordinanza n. \_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_**

**Oggetto: Risparmio idrico e limitazioni per l’utilizzo dell’acqua potabile. Livello 03 – Giallo.**

**IL SINDACO**

visti il D. Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’articolo 98 che prevede che “coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all’eliminazione degli sprechi (ed alla riduzione dei consumi)”, il DPCM 04.06.1996 “Disposizioni in materia di risorse idriche” e nello specifico il punto 8.2.10 che prevede in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l’adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli utilizzi non essenziali, nonché l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

# letta la delibera del Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2022, ad oggetto ” Proroga dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto ai territori delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio, Liguria e Toscana ed estensione alla Regione Marche”, con la quale è stato di fatto prorogato di altri dodici mesi il citato stato di emergenza idrica;

preso altresì atto dei contenuti dell’Ocdpc n. 970 del 28 febbraio 2023, ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nei territori delle Regioni e delle Province Autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, nonché per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio, Liguria e Toscana”, con la quale i Commissari delegati per l’emergenza identificano, entro 30 giorni dalla pubblicazione della citata ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere a) e b), dell’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, necessarie per il superamento dell’emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere d), del medesimo articolo 25, trasmettendoli al Dipartimento della protezione civile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24, comma 2, del citato decreto legislativo;

vista la comunicazione del Prefetto di Bergamo n. 0025106 del 17/03/2023

considerata che l’endemica carenza idrica sta caratterizzando orma da lungo tempo il territorio della provincia di Bergamo;

considerato che un corretto uso delle risorse naturali è da sempre una necessità primaria e ritenendo che l'acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da possibili sprechi soprattutto in una situazione di carenza;

ritenuta necessaria l’adozione di misure di carattere straordinario ed urgente, finalizzate a razionalizzare l’utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per usi alimentare, domestico ed igienico, limitando al contempo l’uso dell’acqua potabile per altri usi;

vista la comunicazione del Gestore del Servizio Idrico Integrato Uniacque spa;

**ORDINA**

a tutta la Cittadinanza, su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e sino al termine della criticità idrica, sinora individuato dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2022 o da altra data che sarà comunicata con modifica o revoca della presente ordinanza, il divieto di prelievo e di consumo di acqua potabile per:

* l’irrigazione ed annaffiatura di giardini e prati che potrà avvenire esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 23.00 alle ore 6.00 e per non più di 60 minuti;
* il lavaggio di aree cortilizie e piazzali;
* il lavaggio di veicoli privati, ad esclusione di quello svolto dagli autolavaggi;
* il riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine private;

**INVITA**

altresì la Cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell’acqua potabile, riconoscendo la massima importanza della collaborazione attiva di tutti i Cittadini

**AVVERTE**

che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. con l’applicazione della pena pecuniaria ivi prevista

**DISPONE**

l’adozione di efficaci misure di controllo da parte della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine, tese a far rispettare l’ordinanza medesima, nonché a perseguire eventuali prelievi abusivi.

**DISPONE**

la pubblicazione del presente provvedimento all’albo e sul sito web istituzionale dell’Ente;

l’invio di copia del presente provvedimento

ad Uniacque Spa all’indirizzo info@pec.uniacque.bg.it;

alla Regione all’indirizzo presidenza@pec.regione.lombardia.it;

alla Prefettura d Bergamo protocollo.prefbg@pec.interno.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al TAR competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza od in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

**Il Sindaco**